



# **ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.**

*SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA*

*DIREZIONE E COORDINAMENTO EX 1° COMMA ART. 2497 BIS C.C. REGIONE CAMPANIA*

CORSO GARIBALDI 387 – 80142 NAPOLI – Tel. +39 081 7744111 – Telefax +39 081 200991

PEC: enteautonomovolturmo@legalmail.it

C.C.I.A.A. Napoli n. 4980 – C.F. e P. IVA 00292210630 – CAPITALE SOCIALE € 12.621.917,00

## **ATTO DI AFFIDAMENTO**

### **DELL'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLA PUBBLICITA' NELLE STAZIONI ED IN ALTRI SPAZI NELL'AMBITO DELLE LINEE ESERCITE DALLA SOCIETA' ENTE AUTONOMO VOLTURNO s.r.l.**

Tra

L'Ente Autonomo Volturmo S.r.l., di seguito indicata semplicemente "E.A.V.", con sede legale in Napoli, Corso Garibaldi, 387 c.f. e P. I.V.A. n° 00292210630, rappresentata dal Dott. Umberto De Gregorio, nato a Napoli il 20/05/1958, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, domiciliato per la carica presso la sede dell'E.A.V., di seguito indicata come "Società".

E

La Società "....." con sede in ....., alla via ..... codice fiscale e P. I.V.A. n. ...., rappresentata dal ....., nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica presso la citata sede della Società, di seguito denominata "Affidatario".

Premesso che

1. l'Ente Autonomo Volturmo s.r.l., interamente partecipato dalla Regione Campania, svolge l'attività di gestione del servizio pubblico di trasporto ferroviario ed automobilistico regionale, nonché di gestione e messa a profitto dei propri beni patrimoniali e di quelli affidati in concessione dalla medesima Regione Campania, ivi inclusi gli impianti pubblicitari presenti presso le stazioni/fermate e lungo le linee ferroviarie;
2. nell'ambito dei programmi di ottimizzazione delle risorse disponibili ed implementazione dei ricavi, l'E.A.V. intende affidare, ad una società di primaria rilevanza, la

gestione esclusiva della pubblicità per conto terzi nelle stazioni e lungo le linee ferroviarie dalla stessa esercite;

3. in data ..... è stato pubblicato il bando di gara relativo alle selezioni di soggetti a cui affidare la gestione esclusiva dell'esercizio della pubblicità;

4. la Società ..... è risultata aggiudicataria in via definitiva della predetta procedura di gara, presentando la migliore offerta tecnico/economica;

5. l'Aggiudicataria, con nota acquisita agli atti della Società il ..... prot. n. ...., ha comunicato l'elenco degli impianti, presso le stazioni, le fermate e lungo le linee ferroviarie, che intenderà utilizzare per le attività di cui al presente affidamento;

6. l'E.A.V., con raccomandata prot. n. .... del ....., ha chiesto alla Prefettura di Napoli il rilascio delle informazioni antimafia nei confronti dell'affidatario;

7. allo stato ..... e che pertanto, conclusosi a tutti gli effetti il protocollo di legalità, è possibile procedere alla stipula del presente affidamento.

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

##### Articolo 1 (Validità delle premesse)

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

##### Articolo 2 (Oggetto dell'affidamento, durata e canone)

L' E.A.V. s.r.l. concede alla Società ....., che accetta, avendo preso piena visione dello stato degli impianti, l'esclusiva per l'esercizio della pubblicità per conto terzi sugli impianti espressamente richiamati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, nell'ambito delle seguenti linee ferroviarie;

Napoli - Pompei Scavi - Sorrento

Napoli - Ottaviano - Sarno

Napoli - Scafati - Poggiomarino

Napoli - Nola - Baiano

Napoli - Pomigliano - Acerra

Napoli - San Giorgio ( via Centro Direzionale)

Montesanto - Bagnoli - Pozzuoli - Torregaveta

Montesanto - Pianura - Quarto - Torregaveta

Piedimonte Matese - S.Maria C.V.

S. Felice a Cancellone - Benevento Appia

Piscinola – Aversa Centro

Il presente affidamento esclude ogni forma di pubblicità audiovisiva e l'espletamento di servizi di telecomunicazione.

L'affidatario con la sottoscrizione del presente atto accetta lo stato degli impianti esistenti, così come richiamati nell'Allegato elenco, e si assume la responsabilità di aver valutato tutte le problematiche e circostanze connesse con le attività per l'espletamento dell'affidamento. Nessuna richiesta potrà essere avanzata per difformità degli impianti, dei luoghi o difficoltà non previste.

L'affidamento avrà la durata **di anni 6 (sei)**, decorrenti dalla data di stipula del presente atto, e scadrà il ....., senza necessità di alcuna disdetta che si intende data sin da ora per il termine previsto.

Il canone annuo viene pattuito nella misura di €. .... (euro .....) oltre IVA e rivalutazioni.

Qualora il fatturato derivante dalla commercializzazione degli spazi pubblicitari superi il doppio dell'importo del canone pattuito, l'affidatario corrisponderà ad EAV, in aggiunta al richiamato canone annuo, una somma pari al 50% del fatturato eccedente detto importo, al netto dell'ammontare degli investimenti realizzati per eventuali trasformazioni degli impianti (opportunamente documentato, certificato ed accertato) e delle imposte pubblicitarie documentate attraverso formali giustificativi di spesa. Detto maggior canone verrà corrisposto in occasione della prima rata di ogni anno e, alla scadenza del contratto, a saldo del canone contrattuale. A tal fine l'affidatario si obbliga a tenere la contabilità separata relativa alla gestione degli spazi pubblicitari oggetto del presente affidamento da cui sia ricavabile la contabilità analitica dei costi e dei ricavi. Al termine di ogni esercizio la contabilità dovrà essere certificata dai revisori contabili dell'affidataria che invierà, entro il 31 gennaio di ogni anno, il tabulato relativo agli ordini acquisiti, alle fatture emesse ed agli importi di competenza dell'anno precedente per la pubblicità negli spazi contrattualizzati. L'affidatario si impegna inoltre a trasmettere trimestralmente alla Società un report degli introiti pubblicitari.

#### Articolo 3 (Modalità di pagamento del canone e delle altre spese).

Il suddetto canone annuo, oltre IVA, dovrà essere corrisposto mediante rate trimestrali anticipate, da versare a trenta giorni dall'emissione di regolare fattura. La prima rata, da cui verrà detratta la quota relativa agli oneri per la sicurezza per rischi specifici e da interferenza pari ad €. 540,00 (euro cinquecentoquaranta/00), dovrà essere versata inderogabilmente entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Le rate del canone, nonché tutte le altre spese dovute in relazione al presente atto, dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato ad E.A.V. s.r.l. in essere con l'istituto Deutsche Bank, - Corso Novara, 3 Napoli codice IBAN IT 96 R 03104 03402 00000 0822036.

Il ritardo del versamento del canone, o di altre spese dovute in relazione al presente atto, comporterà l'obbligo per l'affidatario di corrispondere gli interessi legali per tutto il periodo di ritardo del pagamento stesso, fermo restando che l'E.A.V. srl, al verificarsi del ritardo nei pagamenti anche di un solo trimestre, potrà valersi del disposto dell'articolo 1453 del c.c., senza bisogno di diffida o di costituzione in mora.

A decorrere dall'inizio del secondo anno contrattuale e successivamente con la medesima cadenza, il canone di cui sopra sarà aggiornato nella misura massima prevista dalla legge vigente in materia, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, secondo i dati elaborati dall'ISTAT.

Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo o eccezione; qualora l'affidatario avesse da far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente, senza potersi rivalere sul corrispettivo pattuito.

#### Articolo 4 ( Oneri a carico dell'Affidatario)

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese per la produzione, l'assunzione e la gestione della pubblicità, oggetto del presente contratto. Sono ugualmente a carico dell'affidatario il pagamento di imposte, tasse, diritti e bolli e quanto altro necessari per l'effettuazione della pubblicità.

L'Impresa affidataria assume pertanto, per quanto concerne i pagamenti dei canoni pubblicitari, obbligazioni nei confronti dei Comuni serviti dalla Società, sia in proprio sia in nome e per conto delle Ditte richiedenti le esposizioni pubblicitarie, sottoponendosi, come d'obbligo, all'osservanza di tutte le norme regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni delle Autorità competenti.

In relazione a quanto disposto nel precedente comma, l'affidatario provvede direttamente al pagamento presso il Servizio Affissioni e Pubblicità, a norma della legislazione in materia, del canone comunale sulla pubblicità, esonerando la Società da qualsiasi onere e responsabilità in merito.

#### Articolo 5 ( Sub affidamento e cessione del contratto)

Fatti salvi eventuali servizi complementari quali l'affissione e rimozione della pubblicità e la manutenzione/adeguamento e trasformazione delle strutture affissionali, regolati ai sensi

dell'art. 174 del DLgs 50/2016, è espressamente vietato il subappalto a terzi delle attività di cui al presente contratto.

E' altresì espressamente vietato all'affidatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'esercizio esclusivo della pubblicità oggetto del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale medesimo ex articolo 1453 del c.c.

Articolo 6 (Manutenzione, modifiche e trasformazione delle strutture)

**(ARTICOLO DA AGGIORNARE IN RELAZIONE ALLE PROPOSTE**

**TECNICHE PRESENTATE IN SEDE DI GARA)**

L'affidatario dovrà provvedere, a propria cura, spese e responsabilità, alla gestione delle strutture pubblicitarie di cui all'art. 2 provvedendo, anche in caso di danneggiamento e furto, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed all'eventuale adeguamento e sostituzione delle stesse, avendo preventiva attenzione di acquisire, presso i competenti uffici, le necessarie autorizzazioni e nulla osta.

Per qualsiasi modifica e/o trasformazione da apportare agli impianti esistenti, l'affidatario dovrà chiedere preventivamente, per iscritto, autorizzazione alla Società, mediante presentazione di progetti, di cui quest'ultima si riserva l'approvazione.

In caso di sostituzione di strutture esistenti, tutte le nuove installazioni, preventivamente autorizzate dalla Società, dovranno rispettare le norme antinfortunistiche e sono subordinate, ove necessario, al benessere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale compete, per motivi di sicurezza ferroviaria, il diritto insindacabile di negare qualsivoglia installazione.

L'inizio dei relativi lavori dovrà essere formalmente comunicato all'EAV, a mezzo raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Qualora per l'esecuzione di lavori di adeguamento degli impianti pubblicitari fossero necessarie autorizzazioni, rilasciate da Amministrazioni Pubbliche ed Enti preposti, l'affidatario si impegna a munirsi preventivamente delle autorizzazioni stesse a sua cura, spese e responsabilità, nonché a consegnarne copia all'Unità Organizzativa Patrimonio dell'E.A.V.

Per l'intero periodo della prestazione, è posto a carico dell'affidatario ogni attività manutentiva ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto del presente contratto. Non provvedendovi l'affidatario, vi provvederà la Società prelevando la somma a lei dovuta dal deposito cauzionale di cui al successivo articolo 16 del presente atto. L'EAV è espressamente esonerata dalla custodia e dalle manutenzioni straordinarie degli impianti pubblicitari, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Al termine dell'affidamento, l'E.A.V. avrà la facoltà di avvantaggiarsi delle eventuali migliorie apportate dall'affidatario agli impianti pubblicitari senza che ciò possa costituire diritto di rivalsa, di qualsiasi genere, da parte dello stesso. L'affidatario si impegna, comunque, a ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'affidamento, obbligandosi ad abbattere gli impianti eventualmente realizzati, qualora l'E.A.V. non volesse avvantaggiarsi degli stessi.

Alla scadenza del contratto, gli impianti dovranno essere restituiti all'E.A.V. in buone condizioni, in stato decoroso, sgomberi da qualsiasi manifesto pubblicitario ed in perfetta pulizia, restando l'affidatario impegnato ad assumersi le conseguenze di ogni danno, avaria o deperimento, anche se arrecato dal solo uso. All'atto della riconsegna degli impianti sarà redatto apposito verbale a cura dell'Unità Organizzativa Patrimonio dell'E.A.V..

#### Articolo 7 (Contratti di fornitura servizi)

L'affidatario si impegna a stipulare direttamente con gli Enti erogatori i contratti per l'eventuale erogazione di qualsiasi servizio e fornitura.

#### Articolo 8 ( Responsabilità dell'Affidatario)

L'affidatario è costituito custode della cosa affidata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. L'affidatario esonera espressamente l'E.A.V. da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a se e/o a terzi.

In caso di incidenti a persone o cose, comunque derivanti dalle attività oggetto della prestazione, l'affidatario assume direttamente ed in proprio ogni responsabilità e provvede direttamente alla liquidazione dei danni relativi, sollevando la Società da qualsiasi molestia al riguardo.

La stessa dovrà essere sempre e comunque manlevata da qualsiasi pretesa od azione di terzi verso l'Impresa affidataria.

I danni derivanti a terzi in conseguenza dell'attività oggetto della prestazione saranno a totale carico dell'affidatario, che a tale scopo è tenuto a stipulare, con primaria Compagnia, un contratto di assicurazione della responsabilità civile, terzi ed operai, operante a favore di se stesso, di eventuali sub affidatari e del Committente.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, la cifra assicurata dovrà essere di entità tale da garantire il danno singolo ed il disastro.

In relazione ai rischi connessi alle attività di cui al presente contratto, l'affidatario dovrà in particolare avere una copertura assicurativa minima per danni arrecati a terzi, compresa la Società, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i

danni derivanti da interruzioni e sospensioni totali e parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (RTC). Inoltre l'affidatario dovrà essere assicurato per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO).

La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, esplosione e scoppio.

I massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti:

|     | per sinistro | per persona  | per danni ad animali o cose |
|-----|--------------|--------------|-----------------------------|
| RTC | €. 5.000.000 | €. 5.000.000 | €. 2.500.000                |
| RCO | €. 2.500.000 | €. 2.500.000 |                             |

La copertura non dovrà contenere franchigia e/o scoperti. In caso di franchigia e/o scoperti questi non potranno essere opponibili alla Società ed a terzi.

Copia conforme della polizza assicurativa, opportunamente quietanzata, dovrà essere trasmessa alla Società entro 10 giorni dalla firma del presente contratto d'affidamento.

#### Articolo 9 (Attuazione della pubblicità tabellare e materiale pubblicitario)

La pubblicità tabellare sarà affissa dall'affidatario agli impianti dedicati nelle stazioni o lungo le linee ferroviarie. Alla consegna dei siti si procederà, con apposito verbale, entro giorni cinque dall'intervenuta acquisizione, da parte della Società, delle garanzie di cui agli articoli 8 e 16 e del versamento della prima rata d'acconto.

L'affidatario deve provvedere, a sua cura e spese, al collocamento ed alla rimozione del materiale pubblicitario con proprio personale e mezzi. In caso di materiale pellicolare o adesivo questo dovrà essere sempre removibile e avere caratteristiche idonee per non arrecare danni alle superfici sulle quali viene applicato, sia nella fase dell'applicazione che di rimozione. L'affidatario deve prestare cura ed attenzione nelle operazioni di affissione/rimozione in modo che non restino tracce di collanti o residui cartacei nell'area circostante gli impianti pubblicitari. L'affidatario, inoltre, in quanto produttore di rifiuti derivanti dalle operazioni connesse alla prestazione, deve disporre lo smaltimento ai sensi di legge presso ditte autorizzate.

Il materiale pubblicitario deve essere tenuto in buono stato di manutenzione e di decoro; eventuali riparazioni o sostituzioni sono a carico dell'affidatario. Pertanto, nel caso in cui, a seguito di incidenti di qualsiasi natura o di atti vandalici, venissero danneggiati e distrutti gli avvisi pubblicitari, nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Società e l'affidatario dovrà provvedere a ripristinare la pubblicità a propria cura e spese e senza diritto ad alcun indennizzo da parte della Società. Questo dovrà inoltre provvedere, a sua cura e spese, alle eventuali azioni legali per il recupero dei danni patiti a causa di terzi.

L'affidatario assume altresì direttamente ed in proprio ogni più ampia responsabilità, non soltanto per i reclami che possono essere sollevati dai propri clienti circa le rispettive pubblicità, ma anche per quelli avanzati da terzi, che non siano suoi clienti, per ogni qualsiasi motivo.

La Società, al riguardo, non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte tra l'Impresa affidataria e terzi a causa della pubblicità realizzata. In questo caso avrà l'obbligo di rimuovere, una volta a conoscenza dei reclami, la pubblicità oggetto di contestazioni.

La Società non risponde altresì del mancato esercizio della pubblicità in questione in conseguenza di eventuale sospensione o diminuzione del servizio di trasporto, per guasti, mancanza di energia, sciopero dei dipendenti e per altre cause di qualsiasi natura.

La Società pertanto potrà, per necessità di pubblico interesse e/o servizio, sospendere temporaneamente l'utilizzo di uno o più impianti pubblicitari, dando un preavviso, sempre che sia possibile, al fine di arrecare il minor danno agli inserzionisti.

Il mancato rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi derivanti dal presente articolo darà luogo all'applicabilità delle penali di cui al successivo art. 15.

#### Art. 10 (Forme, modalità e limitazioni per l'attuazione della pubblicità)

La pubblicità potrà essere attuata a condizione che essa sia compatibile, a giudizio della Società, con la sicurezza e la regolarità dell'esercizio e dei beni ad esso comunque destinati, con le esigenze tecniche, estetiche ed architettoniche degli impianti societari, nonché con rigoroso rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 753/80 e di tutte le altre norme vigenti in materia.

La pubblicità, comunque eseguita, non deve generare equivoci con i nomi delle stazioni.

In caso di trasformazione o modifica delle strutture o infrastrutture, la Società si riserva la facoltà di modificare la tipologia degli impianti nonché le dimensioni e la forma dei nuovi spazi che potranno essere utilizzati per l'esercizio della pubblicità, in relazione alle avvenute modifiche o trasformazioni. L'eventuale spostamento e la rimozione degli impianti avverrà, a cura e spese dell'affidatario, su semplice richiesta.

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare tutte le disposizioni emanate da superiori organi senza che, per tale motivo, possa accampare pretese di sorta.

L'affidatario si impegna a rispettare le norme del vigente "Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale" e, comunque, a richiedere autorizzazione alla Società per ogni esposizione pubblicitaria al di fuori degli spazi autorizzati.

Art. 11 (Riserva spazi per comunicazioni istituzionali ed altre pubblicità)

La Società, relativamente agli spazi pubblicitari non espressamente assunti in gestione dall'affidatario, si riserva di effettuare liberamente comunicazioni al pubblico e campagne istituzionali, anche in collaborazione con altri Enti o Società, e per iniziative di carattere sociale, culturale, turistico e/o operazioni di co-marketing che vorrà realizzare con terzi, nonché per attività pubblicitarie in concorrenza con l'affidatario.

La Società avrà comunque diritto ad effettuare, sugli spazi concessi, n. 2 campagne istituzionali annue, della durata di 15 gg. cd., concordandone la data di inizio con l'affidataria. Il materiale sarà fornito dalla Società mentre l'affissione sarà a carico dell'affidatario.

Art. 12 ( Procedure di accesso agli impianti)

Il personale dell'affidatario potrà accedere agli impianti solo su autorizzazione della Società, per le attività inerenti la manutenzione e trasformazione degli impianti nonché posa e rimozione della pubblicità; tali attività dovranno essere prevalentemente compiute dalle ore 20,00 in poi, previo accordo con la Società, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e non dovranno in nessun caso interferire con la circolazione ferroviaria o intralciare il movimento viaggiatori, fatte salve diverse disposizioni della Società per sopraggiunti motivi.

Il personale dell'Impresa aggiudicataria potrà accedere in galleria o in altri ambiti ferroviari interessati dalla circolazione treni solo in assenza di circolazione ferroviaria ed esclusivamente sotto la diretta sorveglianza del personale aziendale abilitato. Il costi del personale EAV che verrà adibito alla scorta ed al piantonamento dei lavori saranno posti a carico della Società Aggiudicataria.

Preliminarmente all'avvio del contratto, con successiva cadenza trimestrale ed a ogni variazione di personale interessato, l'affidatario dovrà inviare l'elenco dei propri dipendenti, in ordine alfabetico, per i quali sarà possibile l'eventuale richiesta d'accesso alle sedi, con l'indicazione degli estremi di un documento di identità e della tessera di riconoscimento aziendale.

Detti elenchi dovranno essere accompagnati da estratto del libro matricola relativo ai nominativi interessati. Tale documentazione dovrà essere datata e firmata (con firma estesa e leggibile), riportare la ragione sociale dell'affidatario e l'indirizzo ed il numero telefonico di un responsabile dello stesso cui fare riferimento per ogni necessità.

L'invio di predetta documentazione di per sé non costituisce abilitazione all'accesso alle sedi oggetto del contratto, ma solo condizione preliminare necessaria per richiedere detta abilitazione. Una volta ottenuta l'abilitazione agli accessi ai siti sociali, il personale

dell'affidatario sarà tenuto a rispettare tutte le normative della Società in materia di accessi, nonché quelle relative alla sicurezza dei servizi.

Detto personale deve essere di gradimento della Società e sottostare a tutte le disposizioni che la Società stessa ritenga opportuno impartire affinché non arrechi danni agli immobili e/o, comunque, inconvenienti al servizio.

Nessun onere può derivare alla Società per eventuali infortuni al personale dell'Impresa affidataria addetto al montaggio ed allo smontaggio ed a tutte le operazioni comunque inerenti la pubblicità di cui trattasi, in quanto, trattandosi di personale proprio, l'affidatario deve provvedere alle necessarie coperture assicurative ed osservare tutte le prescrizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutte le attività devono essere eseguite senza arrecare intralcio all'esercizio. La Società si riserva di controllare in qualunque momento la regolarità e continuità dell'esecuzione dei servizi.

#### Art. 13 (Osservanza alle leggi e regolamenti)

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'affidatario dovrà osservare tutte le norme ed i regolamenti vigenti, anche se eccezionali o contingenti o locali o in vigore dopo l'affidamento, qualunque sia l'autorità emanante ed il campo di applicazione.

L'affidatario dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro, negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'affidatario si obbliga altresì ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se recede da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'affidatario e da ogni altra sua qualificazione giuridico economica.

L'affidatario è responsabile in solido, nei confronti della Società, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte di eventuali sub affidatari nei confronti dei loro dipendenti.

L'autorizzazione di eventuali sub affidamenti non esime l'affidatario della responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società.

L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Gli obblighi di cui ai precedenti commi fanno capo anche alle eventuali imprese sub affidatarie. L'affidatario si obbliga all'osservanza di leggi,

regolamenti, norme antinfortunistiche. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto venissero emanate disposizioni modificative e sostitutive delle norme di sicurezza, l'affidatario è tenuto ad uniformarsi.

Restano fermi tutti gli obblighi in capo all'affidatario per la prevenzione dei rischi dei propri dipendenti.

L'affidatario è tenuto a comportamenti conformi ai principi ed ai valori riconosciuti nel Codice Etico adottato dall'Ente Autonomo Volturno srl consultabile sul sito internet aziendale. Il caso di comportamenti tali da evidenziare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs 231/01 implica un inadempimento del contratto e può determinare la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti dalla Società.

#### Art. 14 (Pubblicità abusiva)

La Società, pur riservandosi di reprimere ogni eventuale abuso da parte di terzi nell'esposizione di pubblicità nell'ambito metroferroviario, non ne risponde nei confronti dell'Impresa affidataria.

Al riguardo, l'Impresa affidataria è tenuta a rimuovere tutta la pubblicità ovunque installata abusivamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità.

#### Articolo 15 ( Penali )

Il mancato pagamento del canone entro le scadenze fissate o, in generale, ogni altra infrazione ai patti stabiliti nel presente atto, daranno la facoltà all'E.A.V. di procedere, a seconda dell'inadempienza e dell'entità della stessa ed a suo insindacabile giudizio, all'applicazione, per ogni infrazione, di penali in misura variabile da Euro 50,00 ad Euro 500,00, ovvero alla risoluzione del rapporto contrattuale in qualunque tempo e senza che per ciò l'affidatario possa pretendere rimborsi di canone, indennizzi, compensi o diritti di sorta.

In caso di risoluzione per inadempienza dell'affidatario è riconosciuto alla Società il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

La Società si riserva inoltre di applicare le penali di seguito riportate:

1. € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) per ogni esposizione pubblicitaria al di fuori degli spazi autorizzati;
2. € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per la mancata ottemperanza degli obblighi previsti dal precedente art. 10;

E' fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## Articolo 16 (Deposito cauzionale)

**(Articolo soggetto a modifica in caso di costituzione del deposito con deposito in contanti)**

A garanzia dell'esatta osservanza di tutti gli impegni assunti con il presente atto, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il pagamento dei canoni trimestrali, l'affidatario si impegna a costituire una garanzia fideiussoria bancaria da presentarsi entro dieci giorni dalla data della stipula del presente contratto, d'importo pari ad una annualità ed avente validità per l'intero periodo dell'affidamento.

La stessa dovrà:

- essere "a semplice richiesta";
- prevedere che il pagamento sia effettuato entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta;
- contenere l'espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell'obbligata, in deroga all'art. 1944 c.c.;
- contenere l'espressa rinuncia dell'istituto fidejubente ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c..

Nel caso di utilizzo della garanzia, anche parziale, l'affidatario s'impegna a ripristinare/reintegrare la garanzia medesima entro un mese dalla data dell'incameramento.

## Articolo 17 (Protocollo di Legalità)

La Società, in attuazione del "Protocollo di Legalità" sottoscritto, tra gli altri, dalla Regione Campania, il Comune di Napoli ed il Prefetto di Napoli, obbliga l'affidatario, che accetta anche per gli affidatari di prestazioni complementari regolarmente autorizzate, ai seguenti impegni da espletare nel corso della validità del contratto:

- 1) a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- 2) a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 1 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- 3) a dichiarare di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,

successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto. La predetta penale sarà applicata detraendo l'importo dalla cauzione versata a garanzia dell'esatto adempimento del contratto;

4) a dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

5) a dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto – Legge n° 143/1991;

6) a dichiarare di conoscere ed accettare l'obbligo di legge di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi al servizio affidato attraverso un conto dedicato acceso presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la Società applicherà, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 15, una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo l'importo dalla cauzione di cui al precedente articolo 16, prestata a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

L'affidatario che si renderà responsabile dell'inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per la Società che procederà alla rescissione del contratto di affidamento. Inoltre l'affidatario si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari.

#### Articolo 18 (Spese dell'atto)

Le spese del presente atto e consequenziali, ivi comprese quelle di bollo, sono a carico dell'affidatario.

La registrazione del presente contratto sarà curata direttamente dall'affidatario e le conseguenti tasse di registro saranno a carico delle parti nella misura di legge.

Dell'avvenuta registrazione dell'atto, l'affidatario darà tempestiva comunicazione alla Società fornendo relativa copia documentale. La Società provvederà a rimborsare all'affidatario, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, le somme anticipate da quest'ultima per gli adempimenti di cui sopra.

#### Articolo 19 (Recesso dell'Affidatario)

L'affidatario ha la facoltà di recedere dalla presente prestazione, mediante comunicazione da dare a mezzo raccomandata A/R, con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

#### Articolo 20 (Sorveglianza)

L'affidatario al momento della stipula del contratto dovrà nominare e comunicare alla Società il nominativo ed i recapiti del Responsabile della gestione del contratto a cui farà riferimento il RUP della Società.

Gli incaricati tecnici della Società potranno controllare la corretta esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato ed intervenire in tutti i casi ritengano necessario senza che questo costituisca controllo diretto sul personale dell'affidatario che dipenderà esclusivamente dai responsabili designati dallo stesso.

#### Articolo 21 (Controversie e Foro competente)

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del contratto, l'affidataria non avrà diritto di sospendere le attività, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute. L'affidatario resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Responsabile del Contratto senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Società.

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con espressa esclusione del deferimento ad arbitri. Il Foro Competente, in via esclusiva, è quello di Napoli.

#### Art. 22 (Clausola risolutiva espressa)

Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno, la Società si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto di affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata A/R in ciascuno dei seguenti casi:

1. sopravvenienza a carico dell'affidatario, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
2. gravi violazioni di legge;
3. revoca di autorizzazioni/licenze o certificazioni;
4. ritardo superiore a 90 gg. nel versamento del canone;
5. violazione dell'art. 5 del presente contratto;
6. venir meno in tutto o in parte della cauzione di cui al precedente art. 16 ovvero mancato reintegro della stessa nell'ipotesi in cui la Società se ne sia avvalsa;
7. mancato rispetto da parte dell'affidataria degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 17 (Osservanza del Protocollo di Legalità).

In tutti i casi di risoluzione la Società provvederà ad escutere la cauzione di cui al precedente articolo 16 salvo ogni diritto ed azione per il maggior danno che la stessa dichiara di aver subito.

In caso di risoluzione del contratto l'Affidataria sarà inoltre tenuta a risarcire alla Società tutti i danni diretti ed indiretti ivi compresi i maggiori oneri derivanti dal riaffidamento dei Servizi.

#### Articolo 23 (Comunicazione dei dati delle parti)

L'espletamento delle attività del presente contratto comporta per le parti la conoscenza e l'utilizzo di dati personali riguardanti le parti stesse. A questi effetti le parti si impegnano ad utilizzare i dati nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 196/03

Napoli, ..... 2017.

La Società \_\_\_\_\_

L'Affidatario \_\_\_\_\_

#### Articolo 24 (Rinvio alla normativa e condizioni espresse)

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alla normativa vigente in materia. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente il contenuto degli articoli 2 (Oggetto dell'affidamento, durata e canone), 4 (Oneri a carico dell'affidatario), 5 (Sub affidamento e cessione del contratto), 6 (Trasformazioni, modifiche e manutenzioni delle strutture), 8 (Responsabilità dell'Affidatario),

9 (Attuazione della pubblicità tabellare e materiale pubblicitario), 13 (Osservanza delle leggi e regolamenti), 15 (Penali ), 16 (Deposito cauzionale), 17 (Protocollo di Legalità), 18 (Spese dell'Atto), 21 (Controversie e Foro competente) e 22 (Clausola risolutiva espressa).

Napoli, ..... 2017.

L'Affidatario \_\_\_\_\_

Allegati:  
Elenco degli impianti pubblicitari affidati